

FERROTRAMVIARIA S.p.A.
DISCIPLINARE DI GARA

Procedura ristretta per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Codice CUP: H91C08000070008

Codice CIG: 749543871B

1. PREMESSE

Con deliberazione a contrarre prot. n. 5639/18/P del 17/05/2018, a firma del proprio legale rappresentante *pro tempore*, Ferrotramviaria S.p.A., in qualità di Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), ha deliberato di affidare l'appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata) della ferrovia regionale Bari-Barletta.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 e 133 del Codice.

Il bando è stato pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GU/S n. 95 del 19/05/2018 e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici".

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Andria (codice NUTS ITF 48).

L'intervento, di cui la Ferrotramviaria S.p.A. è soggetto attuatore per conto della Regione Puglia, è compreso nel Grande Progetto denominato "Adeguamento ferroviario dell'Area Metropolitana Nord Barese", per il quale la Commissione Europea con Decisione C(2012) 2740 del 27/04/2012 ha approvato il contributo finanziario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e, successivamente, ha parimenti approvato con la Decisione C(2015) 8922 del 4/12/2015 l'inserimento dell'intervento stesso nella fase di programmazione 2014-2020 sempre della Regione Puglia.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Pio Fabietti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- 1) bando di gara;
- 2) presente disciplinare di gara;
- 3) relazione descrittiva dell'intervento ed elenco elaborati del progetto definitivo;
- 4) prospetto di calcolo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, ai sensi del D.M. 17/06/2016.

La documentazione di gara di cui sopra è disponibile sul sito internet: <http://www.ferrovienordbarese.it/fornitori>.

I documenti di cui ai punti 3) e 4) sono altresì disponibili presso la sede operativa della Ferrotramviaria Engineering S.p.A., in Bari, Via Napoli n. 161: per visionare detta documentazione o averne copia su DVD dovrà essere presentata richiesta scritta, fino a 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, al seguente indirizzo pec: legaleferrotramviaria@legalmail.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo legaleferrotramviaria@legalmail.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione e saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.ferrovienordbarese.it/fornitori>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare con la domanda di partecipazione l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del medesimo Codice.

Salvo quanto disposto dal precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Ente Aggiudicatore ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC legaleferrotramviaria@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Aggiudicatore; diversamente, quest'ultimo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura riguarda l'appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata) della ferrovia regionale Bari-Barletta.

<u>Importo complessivo a base di gara:</u>	€ 80.685.733,67 di cui:
a) <u>Importo soggetto a ribasso:</u>	€ 78.135.701,11 di cui:
-corrispettivo per la <u>redazione del progetto esecutivo:</u>	€ 914.812,45;
-corrispettivo a corpo per <u>l'esecuzione dei lavori:</u>	€ 77.139.608,36;
- <u>bonifica ordigni bellici:</u>	€ 81.280,30;
b) <u>Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso:</u>	€ 2.550.032,56.

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è stato determinato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con Programma Operativo (PO) FESR Puglia 2014-2020.

Nelle tabelle n. 1) e 2) di seguito riportate sono indicate, rispettivamente, le categorie SOA dei lavori e le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle tariffe professionali.

Tabella n. 1 – Categorie di lavori (ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice)

categoria	qualificazione obbligatoria (sì/no)	importo (Euro)	Prevalente/scorporabile
OG 3 ^(*)	Sì	22.763.500,09	Prevalente
OG1	Sì	11.968.722,49	Scorporabile
OS1	---	11.956.940,01	Scorporabile
OS4	Sì	314.678,43	Scorporabile
OS6	---	3.909.408,78	Scorporabile
OS7	---	1.115.240,85	Scorporabile
OS8	Sì	1.965.261,90	Scorporabile
OS12-B	Sì	2.699.302,55	Scorporabile
OS13	Sì	360.177,53	Scorporabile
OS18-A	Sì	551.021,27	Scorporabile
OS19	Sì	496.234,09	Scorporabile
OS21	Sì	7.070.504,25	Scorporabile
OS23	Sì	654.115,18	Scorporabile
OS24	Sì	923.249,54	Scorporabile
OS26	Sì	1.562.018,36	Scorporabile
OS27	Sì	4.504.715,39	Scorporabile
OS29	Sì	4.284.515,80	Scorporabile
OS30	Sì	2.671.314,71	Scorporabile
Totale		79.770.921,22	

^(*) La categoria prevalente comprende ai fini della qualificazione il corrispettivo per bonifica ordigni bellici pari a € 81.280,30.

Tabella n. 2 – Classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva, compresi oneri per la sicurezza, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, ai sensi del D.M. 17/06/2016 e relative corrispondenze.

CODICI-ID DI CUI AL DM 17/06/2016	CLASSI E CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE N. 143/1949	IMPORTO Euro
E.03	I/b	18.126.350,07
E.17	I/a I/b	1.006.681,90
E.20	I/c	536.162,61
S.03	I/g	39.630.372,75
S.04	IX/b	1.015.058,15
IA.01	III/a	626.930,59
IA.03	III/c	2.199.854,22
IB.08	IV/c	496.234,09
IB.09	IV/b	4.948.860,87
V.02	VI/a	6.103.314,28
V.03	VI/a	4.290.440,20
D.04	VIII	163.553,47
T.02	-----	627.108,02
Totale		79.770.921,22

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, si evidenzia che l'appalto è costituito da un unico lotto, poiché non è obiettivamente possibile individuare più lotti funzionali nell'ambito dell'intervento di che trattasi.

4. DURATA DELL'APPALTO

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 120 (centoventi) naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva, decorrenti dalla consegna delle relative prestazioni da parte del Responsabile del procedimento e di 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi per la esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Entrambi i suddetti termini sono soggetti a ribasso, come sarà meglio specificato dalla lettera di invito.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 IMPRESE DI COSTRUZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare domanda di partecipazione alla presente gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È vietata la partecipazione alla presente procedura agli affidatari di incarichi di progettazione per il progetto posto a base di gara in quanto non possono essere affidatari dell'appalto di lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice: il divieto è esteso a società controllate o collegate, nonché ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, salvo che i soggetti suddetti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori, ai sensi del già citato art. 24 comma 7 del Codice.

5.2 PROGETTISTI INDIVIDUATI O ASSOCIATI

I concorrenti di cui al precedente paragrafo 5.1, nel caso in cui non abbiano i requisiti richiesti dal presente disciplinare relativamente alla progettazione esecutiva ovvero, pur disponendo di tali requisiti, non vogliano avvalersene in tutto o in parte, possono associare o indicare quali progettisti gli operatori di cui all'art. 46 del Codice in possesso dei requisiti suddetti.

In particolare, possono essere associati o individuati:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali, ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista, ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la individuazione o associazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire la presenza di un geologo in una delle seguenti forme:

- a) componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- b) associato di una associazione tra professionisti;
- c) socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria
- d) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Nel caso di individuazione o associazione di raggruppamenti temporanei di progettisti, la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei di progettisti individuati o associati, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si applicano le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.1 anche ai progettisti indicati o associati.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici, anche in forma associata, per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici, anche in forma associata, che si trovino nella situazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 s.m.i.

In caso di attività rientranti in una tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

In particolare possono partecipare gli operatori economici in possesso dei i requisiti meglio dettagliati ai punti 7.1) e 7.2).

7.1) Requisiti speciali dei concorrenti in quanto imprese di costruzione

I concorrenti, in quanto imprese di costruzione, devono possedere i requisiti speciali (idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di seguito riportati.

7.1.1) Idoneità professionale (art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova della suddetta iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti i concorrenti medesimi ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

7.1.2) Capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale (art. 84 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

a) Aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti con attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 61, comma 6, D.P.R. 207/2010 (applicabile in via transitoria, giusta art. 216 comma 14 del Codice).

b) Relativamente alle categorie di lavori OG/OS di cui alla Tabella 1 del precedente paragrafo 3, essere in possesso di attestato SOA, in corso di validità, rilasciato ai sensi del D.P.R. 207/2010 s.m.i., applicabile ex art. 216, comma 14, del Codice, che documenti la qualificazione per costruzione e progettazione per classifiche adeguate ai lavori da assumere e congruenti con gli importi indicati nella citata Tabella 1 e che attesti altresì il possesso della certificazione di sistema di qualità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 84, comma 4, lett. c), del Codice e 63 D.P.R. 207/2010 s.m.i. Nel caso in cui l'attestato SOA non preveda anche la progettazione, il concorrente dovrà indicare o associare operatori di cui all'art. 46 del Codice in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7.2).

7.2) Requisiti speciali dei concorrenti in quanto progettisti ovvero dei progettisti individuati o associati

I concorrenti in possesso di attestato SOA anche per progettazione o, in alternativa, i progettisti indicati o associati da concorrenti privi di attestazione SOA anche per progettazione o che, pur

possedendo quest'ultima, non vogliono avvalersene, devono altresì possedere i requisiti di seguito elencati, ai sensi delle Linee guida n. 1 approvate dall'ANAC con delibera n. 138 del 21/02/2018.

7.2.1) Idoneità professionale

a) In caso di operatori diversi da persone fisiche, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova della suddetta iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti i concorrenti medesimi ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

b) Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli Ingegneri/Architetti sez. A) delle persone fisiche designate dal concorrente per la esecuzione del progetto esecutivo oggetto del contratto da affidare.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l'incarico dovrà essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive competenze professionali, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice.

7.2.2) Capacità economica e finanziaria.

Fatturato globale, per i servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 (due) volte quello del corrispettivo per la progettazione posto a base della presente gara.

7.2.3) Capacità tecnica e professionale

a) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori a cui si riferisce la progettazione esecutiva da affidare ed indicate nel precedente paragrafo 3) Tabella 2), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la suddetta progettazione esecutiva, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla sopra citata Tabella 2);

b) Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori a cui si riferisce la progettazione esecutiva da affidare, per un importo totale non

inferiore al 70% dell'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la suddetta progettazione esecutiva, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie da affidare ed indicate nel precedente paragrafo 3) Tabella 2) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, ("servizi di punta", non frazionabili); il requisito di cui al presente punto b) non è frazionabile e, pertanto, in caso di raggruppamenti temporanei, ognuno dei due servizi "di punta" dovrà essere stato svolto interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento. Nel caso di ricorso all'avvalimento, non è ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato.

c.1) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent), in misura pari ad almeno 35 (trentacinque) unità, stimandosi in 20 (venti) le unità per lo svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva di cui alla presente gara.

c.2) Per i professionisti singoli ed associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent), in misura pari ad almeno 35 (trentacinque) unità, stimandosi in 20 (venti) le unità per lo svolgimento dell'incarico di progettazione esecutiva di cui alla presente gara, da raggiungere anche mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

d) I servizi valutabili di cui alle precedenti lett. b), c.1) e c.2), sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di partecipazione di operatori associati, oltre agli artt. 47 e 48 del Codice, si applica anche la Parte II, Titolo III del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice per quanto attinente alla natura dell'appalto oggetto di gara.

In particolare, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici, costituiti o costituendi, saranno ammessi se gli operatori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli operatori consorziati, abbiano i requisiti di qualificazione specificati nel bando e nel presente disciplinare.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Ente Aggiudicatore, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio.

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale, la misura dei suddetti requisiti, a norma dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, non può essere inferiore:

- a) per l'operatore economico mandatario, al 40% del totale richiesto al candidato singolo e, comunque, deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- b) per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% di quanto richiesto al candidato singolo.

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale a norma dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, la misura dei suddetti requisiti:

- a) per l'operatore economico mandatario, non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
- b) per ciascun operatore economico mandante, non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- c) i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non assunte da imprese mandanti, devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

Nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui sopra sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (c.d. sub raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti).

Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono comunque possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È consentita la presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art. 48 del Codice comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei candidati riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Ente Aggiudicatore. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire all'Ente Aggiudicatore il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Le imprese cooptate sono ammesse, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta dell'Ente Aggiudicatore;

- b) il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel bando, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- c) che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere la domanda di partecipazione, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 7.2 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Ente Aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, fermo restando quanto precisato al precedente punto 7.2.3 lett. b) in relazione al requisito ivi previsto. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Ente Aggiudicatore impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il

nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il plico contenente la domanda di partecipazione e dei documenti posti a corredo, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano presso la sede della Direzione Generale Trasporto dell'Ente Aggiudicatore, in Bari, Piazza A. Moro n. 50/B, dalle ore 8.15 alle ore 14.00.

Il plico deve pervenire entro le ore **14.00** del giorno **2/07/2018**, esclusivamente all'indirizzo, Piazza A. Moro n. 50/B, (70122) Bari.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

“Procedura ristretta per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e la esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'interramento della linea e della stazione nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria Nord (interrata), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.”

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

La mancata sigillatura nonché la non integrità del plico, tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, e la domanda di partecipazione essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le domande di partecipazione tardive **saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda si farà applicazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



Il plico dovrà recare la seguente documentazione amministrativa: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve recare le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 secondo quanto di seguito indicato.

Il suddetto DGUE dovrà essere compilato in formato .pdf, con firma in digitale, su supporto magnetico (CD o DVD), che dovrà essere inserito nel plico a corredo della domanda di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 85, comma 1, del Codice (vd. anche comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Ente Aggiudicatore, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente deve dichiarare di ricorrere al subappalto in riferimento a quelle categorie di lavori per la quali sia privo delle qualificazioni obbligatorie richieste dal presente disciplinare e relativo bando, fatto salvo il limite di cui all'art. 105, comma 5, del Codice. Successivamente, a seguito di ricezione della lettera di invito, in sede di offerta, il medesimo concorrente dovrà confermare la propria volontà di ricorrere al subappalto, indicando la terna di subappaltatori per ciascuna categoria di lavori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun concorrente nel compilare il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. paragrafo 11.3.1 punto n. 1 del presente disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.1.2, **lett. a)** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.1.2, **lett. b)** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso in cui il concorrente venga ad individuare e/o associare i progettisti ai sensi del precedente paragrafo 5.2, da tutti gli operatori individuati o associati.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

11.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

11.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dall'Ente Aggiudicatore e reperibile sul sito <http://www.ferrovienordbarese.it/gruppo/modello-organizzativo-231-01> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio, **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura competente per territorio.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Ente Aggiudicatore la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. allega il certificato rilasciato dalla Ente Aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
9. indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

11.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 11.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 11.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DEI PLICHI – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, il Responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da seggio di gara nominato dall'Ente Aggiudicatore, in seduta riservata in virtù di quanto previsto dall'art. 53 comma 2 lett. b) del Codice, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In particolare il Responsabile del procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla/alla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

13 FASE SUCCESSIVA DI GARA

Ai sensi dell'art. 131 del Codice saranno invitati simultaneamente e per iscritto a presentare l'offerta tecnico-economica tutti gli operatori economici ammessi a seguito della verifica della conformità della domanda di partecipazione e relativa documentazione rispetto a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara e dalle norme vigenti.

L'invito a presentare l'offerta sarà spedito entro 180 giorni dalla data di scadenza della ricezione delle domande di partecipazione.

Il mancato invito sarà comunicato al concorrente.

Per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa saranno applicati i seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) offerta tecnica: punti 70
 - a.1) criterio "qualità della progettazione": 7
 - a.2) "pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali": punti 20
 - a.2) criterio "cantierizzazione": punti 33
 - a.3) criterio "pregio ambientale" : punti 10
- b) offerta temporale: punti 10
 - b.1) offerta temporale progettazione esecutiva: punti 2
 - b.2) offerta temporale esecuzione lavori: punti 8
- c) offerta economica: punti 20.

I sub-criteri di selezione ed i relativi criteri motivazionali saranno dettagliati nella lettera di invito.

14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

15 DISPOSIZIONI FINALI

Il bando ed il presente disciplinare non danno diritto all'espletamento della gara né alla stipulazione del contratto né a qualsivoglia pretesa degli operatori che presenteranno la domanda di partecipazione.

È facoltà dell'Ente Aggiudicatore revocare il bando ed il presente disciplinare senza che i candidati possano vantare titolo alcuno a seguito di tanto.

Bari, 19 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Ricco

